



Notaio
Diego Ajmerito

Repertorio n. **21394 / 12255** -----

Verbale d'Assemblea-----

della **"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI**-----

DEL PERITONEO - ONLUS"-----

Registrato a Torino - DP I

il 11/03/2026

N. 12980 Serie 1T

€ 200,00

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

DATA-----

-----**10 marzo 2026**-----

-----dieci marzo duemilaventisei-----

ore diciotto.-----

LUOGO-----

Torino (TO), corso Vinzaglio 19.-----

NOTAIO-----

Io sottoscritto notaio **Diego AJMERITO** residente in
Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, redigo il
presente-----

VERBALE-----

dell'assemblea degli associati della-----

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL-----

PERITONEO - ONLUS"-----

siglabile: "LTP ONLUS"-----

con sede legale in Torino (TO), corso Re Umberto
n. 98, numero 97764060014 di codice fiscale,-----

con avvertenza che tutti gli atti riferiti a detta
associazione riportano la denominazione predetta

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PERITONEO - ONLUS" mentre l'atto costitutivo infra citato indica quale denominazione la seguente "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PERITONEO ALLE NEOPLASIE AVANZATE - ONLUS", pertanto il soggetto giuridico è il medesimo, come infra meglio precisato,-----

----- a richiesta del Signor-----

- **DE SIMONE Michele Antonio Raffaele**, nato a Torino (TO) il 13 settembre 1953, residente ad Arenzano (GE), via della Rotonda n. 6 int. 16,----- codice fiscale DSM MHL 53P13 L219S,----- della cui identità personale sono certo, il quale dichiara di presiederla a norma di statuto, in ragione della carica di Presidente dell'Associazione che egli ricopre, e ne verifica e fa constare la regolare costituzione a norma dell'art. 21 del Codice Civile, attestando che:-----

--*** essa fu convocata mediante avviso recapitato a norma dell'articolo 8 dello statuto per il giorno di oggi, in questo luogo ed ora;-----

*** gli associati sono i Signori-----

DE SIMONE Michele Antonio Raffaele, presente personalmente-----

FOSSATI Eloisa, presente personalmente,-----

MARELLO Gian Luca, presente personalmente,-----

NAPOLITANO Gianluca , presente personalmente;-----

*** i componenti del Consiglio Direttivo in carica
sono i Signori:-----

DE SIMONE Michele Antonio Raffaele, già generaliz-
zato, **Presidente**-----

presente personalmente-----

- **FOSSATI Eloisa**, nata a Cartagine (Tunisia) il
giorno 11 novembre 1971, codice fiscale FSS LSE
71S51 Z352R, presente personalmente;-----

----- **Vice Presidente**

- **MARELLO Gian Luca**, nato a Torino (TO) il 20 no-
vembre 1963, codice fiscale MRL GLC 63S20 L219S,
presente personalmente;-----

----- **Segretario**

---Dichiara infine di aver accertato l'identità e
la legittimazione dei presenti e di non aver rice-
vuto alcuna istanza di rinvio.-----

-----Procede pertanto alla trattazione del seguente---

----- **Ordine del giorno**-----

- **Adeguamento dello statuto alla prescrizioni del**
D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del
Terzo Settore-----

- **Varie ed eventuali**-----

-----Passando alla trattazione dell'argomento posto

l'ordine del giorno il Presidente-----

-----**premette che**-----

con atto del notaio Alberto Pregno in data 31 gennaio 2013 numero 16803/9492 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino I in data 13 febbraio 2013 al numero 2911 è stata costituita la "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PERITONEO ALLE NEOPLASIE AVANZATE - ONLUS" ed iscritta all'Anagrafe delle ONLUS a far data dal 31 gennaio 2013.-----

Gli atti che la riguardano, quali i verbali delle adunanze assembleari nonché l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, riportano la denominazione "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PERITONEO - ONLUS" anzichè quella indicata nell'atto costitutivo predetto che comunque avrebbe dovuto essere corretta, dal punto di vista grammaticale, in-----

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PERITONEO E LE NEOPLASIE AVANZATE - ONLUS"; è opportuno pertanto far risultare tale circostanza ai fini dell'esatta individuazione dell'ente in oggetto, che per tutti è quello avente la denominazione "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PERITONEO E LE NEOPLASIE AVANZATE - ONLUS".-----

L'abrogazione delle ONLUS è parte della riforma del Terzo Settore e avverrà definitivamente dall'1 gennaio 2026. Pertanto le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - come l'ente in oggetto - devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) entro il 31 marzo 2026 per non perdere i benefici fiscali e il patrimonio accumulato; infatti le ONLUS che non si iscriveranno al R.U.N.T.S. suddetto diventeranno enti non commerciali con l'obbligo di devolvere il patrimonio acquisito con la percezione dei benefici previsti dalla legge.-----

Pertanto si rende opportuno adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, provvedendo a presentare istanza di iscrizione al R.U.N.T.S., al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).-----

In particolare, il Presidente precisa che:-----

*** all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che l'associazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo dello statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente:-----

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PE--

RITONEO E LE NEOPLASIE AVANZATE - ETS"-----

siglabile: "LTP ETS"-----

*** all'articolo 2 del nuovo statuto è specificato che l'Associazione persegue - senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:-----

B) Interventi e prestazioni sanitarie-----

C) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni

G) formazione universitaria e post-universitaria----

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.-----

Il Presidente sottopone all'attenzione degli associati la proposta di:-----

*** **assumere** la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con la nuova denominazione-----

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PE--

RITONEO E LE NEOPLASIE AVANZATE - ETS"-----

siglabile: "LTP ETS"-----

a far data dall'iscrizione dell'Associazione al
R.U.N.T.S.;-----

***** adottare** - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - il testo dello statuto che allego, previa mia lettura, al presente verbale sotto la lettera **"A"**, testo che viene approvato nella sua interezza;-----

***** di approvare** che il testo dello statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata.-----

Dopo esauriente discussione, all'invito del Presidente di esprimere palesemente il voto favorevole o contrario alle proposte come da lui formulate, o l'astensione gli associati, verbalmente si pronunciano come segue:-----

favorevoli: tutti-----

contrari: nessuno-----

astenuti: nessuno.-----

Il Presidente fa pertanto constare che le proposte sono approvate da tutti gli associati.-----

Inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione conferiscono al Signor DE SIMONE Michele Antonio

Raffaele nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione tutti i poteri necessari per l'iscrizione al R.U.N.T.S., con facoltà di apportare allo statuto tutte le eventuali modifiche necessarie richieste in sede di iscrizione.-----

Il comparente, nella sua citata qualità, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 117/2017 ed in conformità con il D.M. 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvederà all'iscrizione dell'ente presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e precisamente nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".-----

Lo stessa comparente, nella sua citata qualità, mi dichiara che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente è il seguente:-----

-----"ltplottaperitumoridelperitoneo@pec.it".-----

-----* * * * *-----

Null'altro essendovi a deliberare, la riunione si scioglie alle ore diciotto e minuti quarantacinque.-----

REGISTRAZIONE-----

Il presente atto ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore è soggetto ad imposta fissa di registro ed è esente dall'imposta di bol-

lo.-----

SPESE-----

Le spese di quest'atto e dipendenti sono a carico
dell'Associazione.-----

LEGGI SULLA PRIVACY E SULLA CONCORRENZA-----

Il Comparente, ricevuta la debita informativa, dichiara di prestare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (Reg. UE 2016/679 GDPR).-----

In particolare l'associazione in oggetto dichiara che, a norma della Legge 124/2017, la misura del mio compenso le è stata previamente resa nota in forma scritta con l'indicazione delle singole voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e dell'indicazione dei dati delle mie polizze assicurative per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (polizze numeri 68992804 e IFL0008350 rilasciate, rispettivamente, dall'ALLIANZ - S.p.A. e dalla AON - S.p.A.).-----

-----* * * * *-----

Atto da me letto al Comparente, che lo sottoscrive con me notaio alle ore diciotto e minuti quarantacinque.-----

Esso consta di tre fogli scritti a macchina ed

a mano parte da me e parte da persona di mia fidu-
cia su dieci pagine.-----

-----In originale firmati:-----

Michele Antonio Raffaele DE SIMONE-----

-----**notaio Diego Ajmerito**-----

STATUTO

Art. 1) Denominazione - Sede e Durata

1.1 E' costituita l'Associazione denominata
"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PERITONEO E LE NEOPLASIE AVANZATE"

siglabile: LTP"

con sede legale in Torino (TO).

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.2 L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Conseguentemente la denominazione sarà:

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL PERITONEO E LE NEOPLASIE AVANZATE - ETS"

siglabile: "LTP - ETS"

1.3 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

B) Interventi e prestazioni sanitarie.

C) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni.

G) formazione universitaria e post-universitaria

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'associazione si propone di:

- organizzare idonee forme di assistenza a pazienti affetti da tumori maligni, anche mediante l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature da destinare a tale scopo;

- organizzare seminari, corsi di formazione, convegni e altri momenti di studio e scambio di esperienze nel campo dell'assistenza a malati affetti da tumori maligni;

- organizzare raccolte di fondi, anche mediante manifestazioni e campagne di sensibilizzazione, da destinare all'attività di assistenza e a progetti di ricerca intrapresi da istituti universitari, fondazioni e istituti di ricerca in genere, ine-



Handwritten signature/initials running vertically along the right margin.

renti le neoplasie avanzate;

- svolgere attività di beneficenza, favorendo l'attuazione di iniziative nel campo dell'assistenza a persone affette da tumori maligni e la raccolta di fondi da destinarsi a progetti di ricerca nel campo di neoplasie avanzate (carcinomi peritoneali, sarcomi, tumori recidivi metastatici ed estesi a più organi) anche mediante il finanziamento di interventi chirurgici.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, l'associazione può svolgere ogni operazione finanziaria, mobiliare immobiliare che si ritenga necessaria o comunque utile al raggiungimento dello scopo, sempre assicurando la prevalenza di quest'ultimo.

L'associazione non può, in ogni caso, svolgere attività diverse da quelle istituzionali o direttamente connesse.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associa-

ti, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'espressa adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Nulla da bonificare le debite



Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

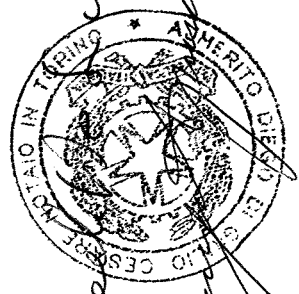
Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

Milica Adoncolotti



Adoncolotti

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed

eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Handwritten signature: Ubaldo De Luca

Handwritten signature: [illegible]

Official stamp: NOTARIO IN TORINO - MERITO DI... (with star emblem)

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno al-

l'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano

Handwritten signature and stamp:
Circular stamp: TRIBUNALE DI TORINO * SEZIONE DI GIURISPRUDENZA
Handwritten signature: *Valentino*

le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)

Milil Hubano Rottale De Simone

notaro Augusto Gual...



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 * Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto notaio Diego Ajmerito residente in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 12 febbraio 2028, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia autentica informatica è conforme in tutte le sue componenti all'originale atto notarile Repertorio numero 21394, Raccolta numero 12255, da me notaio ricevuto in data 10 marzo 2026, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino DP1 in data 11 marzo 2026 al numero 12980 serie 1T, atto contenuto in documento cartaceo.

La presente copia autentica informatica si compone di numero ventitré pagine elettroniche.

Torino, corso Vinzaglio numero 19, 11 marzo 2026

Firmato digitalmente dal notaio Diego AJMERITO

